# COMUNE DI ISEO (provincia di BRESCIA)

# **BOZZA CONVENZIONE**

AI SENSI DELL' ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
AGGIORNATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, n. 12
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

PER L'ATTUAZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
- Via Delle Fornaci n. 59 -

Adottato con deliberazione del Consiglio/della Giunta Comunale n.	del	
Approvato con deliberazione del Consiglio/della Giunta Comunale n.	del	

# **CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI RECUPERO**

L' anno duemilaventuno, addì	del mese di (/	//2021),
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dott.	, notaio in	Si
sono costituiti i Signori:		
- ZANINI VIRGINIO nato a Iseo, il 31/01/2	1965, Codice Fiscale ZNNVGN65A31E333U,	residente a
Iseo (Bs) in via delle Fornaci, n. 59,		1
	5, Codice Fiscale ZNNCSR85A03E333K, resid	dente a Iseo
(Bs) in via delle Fornaci, n. 59,	and a mile air communate di Isaa (Bs) via Dalle	o Fornaci n
in qualità di proprietari dell'immobile sito	nel territorio comunale di Iseo (Bs), via Della	soggetti nel
seguito del presente atto denominato sem	foglio n. 18 - mappale n. 83 - sub. 1 e 3;	30680111111
seguito dei presente atto denominato semi	meente recuperant, as an parte,	
		il
e geom./arch./ing./	nato a	L Comune di
in qualità di Responsabile	del Settore Urbanistica/Edilizia Privata del per conto dello stesso Comune ai sensi de	ll'articolo 4.
iseo (BS), che qui interviene in nome e p	2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e	3. lettera c),
dol decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 2	67, allo scopo autorizzato con atto del Sinda	aco n.
in data ai sensi dell'articolo 5	50, comma 10, del citato decreto legislativo	o n. 267 del
2000, nel seguito del presente atto denomi	nato semplicemente «Comune», dall'altra p	arte
•	PREMESSO	
	ai componenti dichiarano di avere la niena	disnonihilità
A) che i sopraindicati intervenuti proprieta	ari <i>recuperanti</i> dichiarano di avere la piena emente di essere in grado di assumere sent	za riserve gli
obblighi de rilevanti dalla convenzione;	Effette di essere in Brado di assumoro soni	34 11001 0 4 5
Opplight de thevand dana convenzione,		
B) che il comparto di cui alla convenzione	e nel Piano delle Regole del vigente Piano	Governo del
Territorio è classificato come segue:		
<ul> <li>Per l'immobile identificato con il ma</li> </ul>	ppale n. 83 del foglio 18 sub. 1 e 3:	
- Edifici con valenza tipologica e a		*
Per l'accessorio oggetto di demolizio	ne:	lifici neivi di
	agricole e ambientale di monte – N – ed	inci privi di
destinazione in atto;	e due porzioni quali, la prima per quasi la	totalità del
= L area esterna continua asulta aver	inore posta a sud-ovest del lotto, nello speci	ifico:
iotto e la secolido per la porzione in	mior o baccar a and a race and a race to the second	

C) che sul comparto non gravano vincoli di natura culturale, ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano di recupero o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;

- Aree private con attrezzature sportivo-ricreative di interesse pubblico;

- Zona E1 – Agricola produttiva.

D) che la sopraindicata proprietà si è dichiarata in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

#### **VISTI**

A)	La domanda di autorizzazione al Piano di Recupero, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 4804 in data 26/02/2021 iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. URB/2021/0001/PAC, successivamente integrata con gli elaborati depositati in data 13/04/2021 Prot. n. 8807;
B)	Il parere favorevole espresso sul progetto dalla Commissione Paesaggio nella seduta n. 23 del 01/04/20201;
C)	La deliberazione della Giunta Comunale n in data, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano di recupero;
D)	L'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del piano di recupero, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; (ovvero, in presenza di osservazioni) in seguito ai quali sono pervenute n osservazioni;
E)	La deliberazione della Giunta Comunale n in data, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano di recupero; (ovvero, in presenza di osservazioni) con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano di recupero;
F)	L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli articoli 12,14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. I recuperanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

### **ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- 1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione;
- 2. I recuperanti è obbligato in solido per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, degli immobili e/o delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal recuperante con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo;
- 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal *recuperante* non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione;

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa;

# ART. 3 - TERMINI/DURATA

- 1. Il Piano di Recupero prevede l'attuazione di un intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia, ai sensi di quanto definito nell'articolo 3 comma 1, lettera "d" del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., di un vecchio accessorio a destinazione non residenziale, collabente sito in ambito, definito dal vigente strumento urbanistico comunale, di "Edificio extra agricolo in zone agricole e ambientale di monte N edifici privi di destinazione in atto". La ristrutturazione prevede la demolizione completa dell'accessorio con ricostruzione in aderenza al fabbricato principale al piano terra in lato nord e con la conferma dell'impianto architettonico dell'immobile di proprietà, con contestuale recupero e valorizzazione dell'area cortilizia pertinenziale alle due unità presenti. Con l'intervento si prevede altresì la formazione di opere di manutenzione straordinaria legate al risparmio energetico;
- 2. La durata di validità del Piano di Recupero e della relativa Convenzione è di anni 2 (due) ;
- La presente convenzione dovrà essere stipulata con l'Amministrazione Comunale entro 3 (tre) mesi dalla data di approvazione definitiva del Piano di Recupero, pena la decadenza e il conseguente annullamento del Piano stesso;
- 4. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di comunicazione al recuperante dell'avvenuta approvazione definitiva del Piano di Recupero, intesa come esecutività della relativa deliberazione;

# ART. 4 - DIMENSIONAMENTO E MONETIZZAZIONE DI AREE A STANDARD

5. Ai sensi del vigente P.G.T., in particolare dell'articolo 12.1 delle N.T.A. del Piano dei Servizi, le aree a Standard minimo che competono al Piano Attuativo e da cedersi gratuitamente al Comune per la destinazione residenziale sono quantificate in Mq./Abitante 35,00 (1 Abitante teorico = Mq.37 di Superficie lorda di pavimento) di cui almeno Mq./Abitante 9,00 destinati a parcheggio, da cui deriva una superficie complessiva minima a Standard, tenuto conto della porzione ritenuta già assolta dal fabbricato preesistente, quale risultante dai conteggio:

CALCOLO FABBISOGNO STANDARD ESISTENTI				
Destinazione residenziale	Superficie territoriale (S.t.)	mq		1 180 dakartongo 1 0 1 1 1 100 2 2 1 100 2 2 1 100 100 1
PP-1009 DES NOV DES PROCESSA SIGNAL POLICE AND APPENDA DE RECORDA DO PROCESSA DE PERSONADA LA COMP	Superficie lorda di pavimento	mq	,604,048),11,,11,110,111,111,111,111	
	Abitanti teorici (SLP / 37)	n,	00001744017987188010441441894488848	
	S1. Aree per servizi pubblici ( 35 mq/abit.)	mq	00001000000000000000000000000000000000	
Destinazione produttiva	Superficie edificata	mq	50,43	
	Superficie territoriale (S.t.) ( Uf=1,2 mq/mq)	mq	42,03	

	S2. Aree per servizi pubblici	mq	4,20	
	( 10 % della S.t.)	200 000 000 000 000 000 000 000 000 000		
Destinazione terziaria (1)	Superficie territoriale (S.t.)	mq	10.000 t   10.777 000 001 d 2 17 000 001 001 001 001 001 001 001 001	
	Volume edificabile	mc	a <sub></sub> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
•	Superficie lorda di pavimento (S.I.p.)	mq	, 44-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-4	
	S3. Aree per servizi pubblici	mq	<del>071930-11-1</del> 355-1-1556-1-1556-1-255	
TOTALE S1 + S2 + S3	Aree per servizi pubblici totali	1011-1000-100-100-100-100-100-100-100-1	mq	4,20
		104 104 104 104 104 104 104 104 104 104	- p	######################################
			100410030430444505111044504777770504	Distriction of Professing Co. Age in passes of Golde

4 1 1 4 4 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	CALCOLO FABBISOGNO STANDARD PRO	GETTO		
Destinazione residenziale	Superficie territoriale (S.t.)	mq	samendeupt ern dilligen berår er ottiblörill	
FM 14931033 034 - A44190 624 636 23 0 0340148 149 149 25940 149 440 52 539 539 54 74 74 14 260 F99743 263 F9	Superficie lorda di pavimento	mq	41,51	
	Abitanti teorici (SLP / 37)	n.	1,12	350g 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	S1. Aree per servizi pubblici	mq	39,27	
	( 35 mq/abit.)			es despesables de la constante
Destinazione secondaria (ii)	Superficie territoriale (S.t.)	mq	98 ( glaces report to the collection to an an analysis to a sec	**************************************
	Superficie edificabile	mq	r događenia podepće sie će polite si događe i 1.4 opt	de veces de la constante de la
	S2. Aree per servizi pubblici	mq	-89963838 6400NP+++5-P000AB <sub>243-3</sub> AP1AN 88D	
	( % della S.t.)	8 PA-1		
Destinazione terziaria (III)	Superficie territoriale (S.t.)	mq	ne ee e	
	Volume edificabile	mc	seculous accesorius pronpublicant erebrei	
	Superficie lorda di pavimento (S.l.p.)	mq	yg ++++ <u>1944</u> 71 0106000++1->7-217 0,0093 087 <sub>20</sub>	
	S3. Aree per servizi pubblici	mq	-4514000F536T8 <sub>(***</sub> *********************************	
	( % di S.l.p.)	1900 000 000 000 000 000 000 000 000 000		
TOTALE S1 + S2 + S3	Aree per servizi pubblici totali	79, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	mq	39,27

- 6. Il Piano Attuativo non prevede cessione di aree a Standard in quanto esigue e di scarsa utilità e funzionalità per l'Amministrazione in quanto la posizione dell'immobile è in zona lontano dalla viabilità o da servizi pubblici di possibile interesse.
- 7. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 31 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di €/mq 48,55 (euro quarantuno/51 al metro quadrato), in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data 17 giugno 2013, per cui l'importo totale della monetizzazione risulta di €/mq 48,55 x mq 35,07 = € 1.702,65 (euro millesettecentodue/65).
- 8. L'importo totale della monetizzazione è versato dai lottizzanti alia Tesoreria del Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai lottizzanti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore alla acquisizione di altre aree simili.

# ART. 5 - ONERI SECONDARI DI QUALITÀ

- Ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17/06/2013, in merito all'applicazione degli oneri secondari di qualità per le destinazioni residenziali all'interno di Piani di Recupero è previsto un importo unitario di Euro 70,00 (settanta) per ogni metro quadrato di Superficie Lorda di Pavimento residenziale. L'importo totale per oneri secondari di qualità risulta quindi euro/mq.70,00.
- L'importo come sopra quantificato dovrà essere corrisposto dal Soggetto Attuatore al Comune al rilascio del permesso di costruire od alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ed in proporzione alla superficie lorda di pavimento oggetto del provvedimento abilitativo.
- 3. Ai sensi di quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n.4 del 19 febbraio 2015 e della Giunta Comunale n.166 del 21 novembre 2016, qualora gli edifici oggetto di permesso di costruire o di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'edificazione in conformità al Piano di Recupero oggetto della presente convenzione, rientrassero nelle classi energetiche A4 ed A3, agli oneri di urbanizzazione secondari di qualità sarà applicato una riduzione pari al 50% dell'importo indicato al comma 1. Qualora tali edifici rientrassero nelle classi energetiche A2 ed A1, agli oneri di urbanizzazione secondari di qualità sarà applicato una riduzione pari al 30% (trenta per cento).

#### ART. 6 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

- 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione il recuperante può presentare istanza per ottenere il permesso di costruire ovvero la segnalazione di inizio attività edilizia alternativa al permesso di costruire per l'attuazione degli interventi previsti dal presente Piano di Recupero in conformità ai vigenti strumenti urbanistici;
- 2. Il recuperante si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a versare al Comune, all'atto del rilascio del permesso di costruire, ovvero della SCIA alternativa al permesso di costruire, il contributo di costruzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;
- 3. In considerazione della opportunità concessa al recuperante di attuare il recupero dell'edifico collabente di proprietà secondo il progetto allegato al presente Piano di Recupero, il

recuperante s'impegna a corrispondere all'Amministrazione comunale gli oneri secondari di qualità di cui all'art. 5 comprensivi degli oneri di urbanizzazione secondaria;

#### ART. 7 - VARIANTI

- 1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di recupero, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica;
- 2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, al Piano di Recupero e ai criteri costruttivi ivi previsti:
  - a) la lieve modifica delle specchiature dei nuovi locali al piano terra e dei tavolati interni divisori dei locali:
  - b) la finitura del rivestimento previsto per il perimetro del piano terra con materiale similare a quanto approvato nella Commissione del Paesaggio;
- 3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune;
- 4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano di Recupero, che tenga conto di quanto già realizzato;
- Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune;

#### ART. 8 - COLLAUDI

1. Non essendovi opere di urbanizzazione da realizzare non sono previsti collaudi amministrativi;

### ART. 9 – CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARD

1. Non essendovi opere di urbanizzazione da realizzare e/o aree a standard da reperire non sono previste cessioni;

# ART. 10 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

A)	_	o di Piano di Recupero è compos rati generali:	
	a)		
	b)		*
	c)		,
	d)		,

- B) Elaborati grafici specifici
  - Tav. 1 Estratti cartografici vari;
  - Tav. 2 Planimetria generale situazione approvata;
  - Tav. 3 Planimetria generale situazione di progetto;

Tav. 4 - Piante e prospetti situazione approvata:

Tav. 5 - Piante e prospetti situazione di progetto;

Tav. 6 - Piante e prospetti situazione comparativa;

Tav. 7 – Schemi grafici ingombri edificio per calcolo S.L.P.;

Tay, 8 - Render.

- 2. Il progetto di Piano di Recupero è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e il recuperante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione;
- 3. Per tutta la durata della convenzione il recuperante si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di 1 copia degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali;

#### ART. 11 - SPESE

- Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei recuperanti;
- 2. Tutte le spese relative e conseguenti al progetto di Piano di Recupero ed alla presente Convenzione, per i progetti esecutivi delle opere, relativa direzione lavori, saranno a carico del recuperante;

#### ART. 12 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

- 1. Il recuperante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione;
- 2. Il recuperante autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità;

#### ART. 13 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa esplicito riferimento alle norme di Legge e di Regolamenti vigenti ed in particolare alle Norme Tecniche di Attuazione del PGT di Corte Franca, alla Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150, modificata e integrata dalla Legge 06.08.1967 n. 765, al DPR 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. ed alle Leggi Regionali 28.01.1977 n. 10 e 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto, lì 11-05-2021

Recuperante

Orace Turn

Il Comune di Iseo

eventualmente precisare: commerciale, direzionale, turistico-alberghiera, turistico-sportiva, ecc.; eventualmente precisare: industriale, artigianale, produttiva generica; eventualmente precisare: commerciale, direzionale, turistico-alberghiera, turistico-sportiva, ecc.;